

## **TI\_GERICHTE 15.2000.18 vom 23. Februar 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-02-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.18)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.18 du 23 février 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.18 del 23 febbraio 2000

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell'escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest'ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento. Ne consegue che la decisione dell'UEF di Bellinzona di considerare nel calcolo del minimo vitale la partecipazione della convivente dell'escusso alle spese di locazione, nella misura del 50 %, è da ritenere corretta.

#### **E. 3**

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse considerato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1600.-- per un'abitazione che l'escusso occupa a \_\_\_\_\_ unitamente alla convivente. E' di tutta evidenza che l'alloggio occupato dall'escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1'600.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 1'000.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 locali a \_\_\_\_\_ o in un comune vicinore.

#### **E. 4**

Il ricorrente chiede che l'importo di fr. 50.—a titolo di spese di riscaldamento venga aumentato in considerazione dell'aumento del costo dell'olio combustibile. Orbene, ritenuto che dallo scorso anno si è assistito ad un continuo aumento dei prezzi del petrolio, tale da determinare un massiccio rialzo di tale posta, appare adeguato riconoscere a titolo di spese di riscaldamento l'importo mensile di fr. 75.--.

#### **E. 5**

Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella),l'importo base di fr. 1'025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell'economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3). L'escusso lavora a \_\_\_\_\_ ed è domiciliato a \_\_\_\_\_. Di conseguenza egli è costretto a consumare il pasto di mezzogiorno fuori domicilio. L'importo mensile di fr. 180.—riconosciuto dall'UEF di Bellinzona risulta quindi conforme al punto 2.4.3 della Tabella.

#### **E. 6**

Il ricorrente pretende il riconoscimento dei maggiori costi causati dal soggiorno della figlia presso il proprio domicilio per il fine settimana. Orbene, il punto 1.2.1 della Tabella dei minimi di esistenza prevede, quale supplemento all'importo base mensile fr. 400.-- per la figlia \_\_\_\_\_ nata nel 1988, ma solo nell'ipotesi che la figlia viva sempre con il padre. Nel caso di specie il ricorrente afferma di doversi occupare della figlia unicamente per circa 10 giorni al mese. Quindi egli ha diritto ad un supplemento dell'importo base mensile pari a fr.133 .-- =(fr. 13.30.-- x 10 giorni).

#### **E. 7**

Sulla scorta di quanto espoto in precedenza il minimo vitale di \_\_\_\_\_ è determinato come segue: Reddito del debitore fr. 4'898.-- Minimo

base	fr. 1'025.— Figlia
minorenne	fr. 130.--
locazione	fr. 800.—
riscaldamento	fr. 75.— cassa
malati	fr. 140.—
alimenti	fr. 700.--
trasferte	fr. 500.-- pasti fuori
domicilio	fr. 180.-- ass. div. fr. 100.--
totale	fr. 3'650.--

#### **E. 8**

Ne consegue il parziale accoglimento del gravame. Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF) Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 12 gennaio 2000 \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. 1.1 Di conseguenza il minimo di esistenza di

\_\_\_\_\_, è determinato in fr. 3650.-- mensili in luogo di fr. 3'495.-- 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.